

Scheda informativa sul mantenimento della copertura previdenziale in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro

Gli assicurati che hanno compiuto 58 anni e vengono licenziati dal loro datore di lavoro hanno la possibilità di rimanere assicurati presso Galenica Cassa pensioni. In questo caso, il capitale di previdenza accumulato rimane presso Galenica Cassa pensioni.

Inizio

Il mantenimento della copertura previdenziale inizia il 1° giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro. Galenica Cassa pensioni deve ricevere il contratto firmato entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Salario assicurato e piano

Il salario assicurato e la variante di piano (Piano Standard o Piano Plus) possono essere scelti liberamente; il salario assicurato è almeno pari all'importo minimo secondo l'art. 8 LPP.

Su richiesta, il salario assicurato e la variante di piano possono essere modificati di anno in anno con effetto dal 1° gennaio. La notifica scritta deve essere presentata a Galenica Cassa pensioni entro il 30 novembre.

Variante assicurativa

Assicurazione delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e decesso

L'assicurato paga i contributi di risparmio e di rischio.

Assicurazione delle prestazioni in caso di invalidità e decesso

L'assicurato paga i contributi di rischio.

I contributi vengono addebitati secondo il regolamento vigente. Qualora il Consiglio di fondazione dovesse modificare le aliquote di contribuzione, i contributi saranno ricalcolati e adeguati.

Le fatture sono emesse mensilmente il 25 di ogni mese - il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni.

La variante assicurativa può essere modificata su richiesta con effetto dal 1° gennaio. La notifica deve pervenire per iscritto entro il 30 novembre.

Acquisti

L'acquisto di prestazioni al fine di colmare lacune previdenziali all'età di pensionamento regolamentare è possibile in qualsiasi momento, a condizione che vi siano lacune da colmare. Gli acquisti sono bloccati per 3 anni per il prelievo di capitale.

Prelievo anticipato per proprietà abitativa

Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno per il finanziamento di una proprietà abitativa sono ancora possibili in base al regolamento vigente. Se l'assicurazione è durata più di due anni, non è possibile alcun prelievo anticipato o costituzione in pegno.

Disdetta

L'assicurato può disdire il contratto in qualsiasi momento con effetto dalla fine del mese. La disdetta deve essere inviata per posta raccomandata.

Galenica Cassa pensioni può disdire il contratto se l'assicurato non paga i contributi entro 30 giorni dal primo sollecito.

Termine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa termina al verificarsi dei rischi di decesso o d'invalidità o al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento regolamentare.

Se l'assicurazione è durata più di due anni, la prestazione di vecchiaia deve essere percepita sotto forma di rendita. È riservata una rendita massima regolamentare.

Se l'assicurazione è durata meno di due anni, è possibile chiedere il versamento del capitale. La richiesta di versamento del capitale deve pervenire a Galenica Cassa pensioni almeno 3 mesi prima della scadenza dell'assicurazione.

L'assicurazione si estingue se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza e se sono necessari più di due terzi della prestazione di uscita per l'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza.

Obbligo di informazione

L'assicurato è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto a Galenica Cassa pensioni qualsiasi variazione dello stato civile e dell'indirizzo.

Galenica Cassa pensioni informa l'assicurato almeno una volta all'anno riguardo alle sue prestazioni assicurative mediante il certificato di assicurazione e con la conferma dei contributi versati.

Questo è un prospetto non vincolante del Regolamento di previdenza e non dà adito a pretese sul piano giuridico. Si applicano in ogni caso il Regolamento in vigore e i suoi allegati (www.galenica-pk.ch/), nonché le disposizioni di legge.